

COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di ROVIGO

CONCESSIONE

dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato San Martino sito in via San Martino.

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì, _____ del mese di _____ presso la sede municipale, tra i signori:

_____ il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castelmassa giusto decreto Sindacale n. _____, per conto _____ e nell'interesse del quale dichiara di agire,

_____, nato a _____ (.), il _____, residente a _____, via _____ civ. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione sportiva _____ con sede in _____ a _____ (partita IVA);

premessi:

- che il Comune di Castelmassa è proprietario dell'impianto sportivo denominato "San Martino", impianto ubicato nel territorio comunale e, precisamente in via San Martino;
- che con determina del n° del Reg. Gen. è stato approvato l'affidamento in concessione la gestione dei sopra citati impianti sportivi per il periodo all'Associazione sportiva

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE
DELL’IMPIANTO**

Gli impianti e le attrezzature sportive di proprietà del Comune, che costituiscono l'oggetto della presente convenzione e di cui all'allegata planimetria, sono:

- Nr. 2 campi da tennis in terra rossa battuta;
- Nr. 2 Piastre polivalenti di cui una coperta;
- Nr. 1 Campo di Beach Volley;
- Nr. 1 Anello per jogging;
- Nr. 1 Campo di Calcio a 8 in erba;
- Nr. 1 edificio adibito a spogliatoi;

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

1. Il Comune di Castelmassa, come sopra rappresentato, di seguito denominato "Concedente" affida

in concessione gli impianti ed i servizi pubblici ad esso connessi, all' associazione sportiva (d'ora innanzi denominato Concessionario) che, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. accetta, alle condizioni tutte ivi contenute, oltre che nell'invito e nei relativi allegati (Piano di Conduzione e Piano di Utilizzo degli impianti), prot. n. _____, nell'offerta dell'Associazione medesima in data ____prot. n. ____e che il Concessionario dichiara di ben conoscere anche se materialmente non qui allegati.

2. Il Concessionario si obbliga a gestire gli impianti con assunzione di tutti i costi di esercizio secondo quanto di seguito specificato.

3. Per gestione si intende l'utilizzo, la custodia, la vigilanza, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il pagamento delle utenze e consumi in genere, gli oneri fiscali ed assicurazioni, il personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione, i rimborsi spese per l'eventuale attività, la gestione dell'uso dell'impianto secondo tutto quanto disciplinato in convenzione e nei relativi allegati.

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità di ventuno mesi (21) decorrenti dal _____ e comunque terminanti il 31 dicembre 2018.

Art. 4 – CONSEGNA

1. Il concedente consegna le strutture con i relativi impianti, arredi e attrezzature per i quali è redatto apposito verbale di consistenza dei beni immobili e mobili di proprietà comunale.

2. Dopo la consegna dell'impianto il Concessionario potrà sostituire, a propria cura e spese, le attuali serrature degli accessi agli impianti. Nel caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale. Di norma, le chiavi non devono essere cedute a terzi; qualora il gestore decida di farlo, resta comunque responsabile diretto nei confronti del Comune.

3. Il Concessionario non potrà apportare modifiche di alcun tipo all'impianto senza la preventiva autorizzazione da parte del Concedente. Potrà acquisire e installare altri arredi e attrezzature che riterrà necessari allo svolgimento dei suoi compiti, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale.

4. Alla scadenza della concessione il Concedente effettuerà un controllo, in contraddittorio con il Concessionario, sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione.

Art. 5- LIMITE D'USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti oggetto di convenzione sono riservati principalmente alle attività cui sono destinati.

2. I campi devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale senza alcun onere aggiuntivo per n. 5 giornate annue, con preavviso di almeno 15 giorni al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del concessionario. L'Amministrazione può autorizzare in detto contesto l'utilizzo a favore di soggetti terzi, ad esempio scuole.

ART. 6 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. I proventi della pubblicità per tutta la durata della concessione, spettano al concessionario, fermo restando l'obbligo dello stesso di richiedere le necessarie autorizzazioni all'installazione di attrezzature pubblicitarie ai competenti uffici del Concedente oltre a corrispondere la relativa imposta di pubblicità secondo la normativa vigente. Il concessionario è responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi e solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 7 - UTENZE

1. Il concessionario provvede alla volturazione e pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua, metano per riscaldamento, con intestazione al concessionario medesimo dei relativi contratti.
2. Il concessionario deve provvedere alla volturazione dei contratti entro 2 mesi dalla comunicazione dell'affidamento definitivo dell'impianto.
3. Nelle more della volturazione il concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente concessionario/proprietario. Il concessionario si obbliga a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al nuovo concessionario/proprietario e del relativo eventuale conguaglio delle spese per i periodi di gestione di rispettiva competenza.

Art. 8 – CANONE ANNUO

1. Quale corrispettivo forfetario per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi oggetto di convenzione, il concessionario dovrà, corrispondere al Comune un canone annuo definito €/annuo 500,00 esclusi oneri fiscali (se dovuti);
2. All'Amministrazione Comunale, dovrà pertanto, essere versato entro il 31 marzo 2018 il canone

complessivo di € 875,00 esclusi oneri fiscali, per la durata della convenzione stabilita in ventuno mesi.

Art. 9 - BUDGET DI GESTIONE (B.d.G)

1. Il Concedente riconosce al Concessionario un corrispettivo annuo di gestione (cd. budget di gestione B.d.G.) volto a concorrere alle spese di gestione. Lo stesso è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e, precisamente:

- utenze e consumi in genere;
- personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- oneri fiscali ed assicurazioni;
- manutenzione ordinaria degli impianti;
- rimborso forfetario volontari nel limite massimo di € 7.000,00 annui;

e dei presunti ricavi che il gestore può ottenere con:

- applicazione delle tariffe in uso stabilite dal Concedente;
- ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di attività collaterali;
- ricavi derivanti dalla pubblicità.

Il B.d.G. è costituito dalla differenza tra i costi di gestione e manutenzione ordinaria ed i ricavi sopra descritti calcolati con le modalità di cui al comma 1) ed è erogato a seguito di richiesta con allegata rendicontazione delle entrate e delle spese da inoltrare decorso un anno dall'avvio della gestione o nel diverso termine concordato con l'Amministrazione Comunale.

2. Alla scadenza della gestione degli impianti il concessionario potrà richiedere al concedente l'eventuale liquidazione del B.d.G. relativo all'attività svolta nell'arco temporale successivo al primo anno e fino al termine della concessione.

3. Il B.d.G. annuale è stabilito dalla Giunta Comunale e definito per il primo anno nell'importo massimo di €. 2.200,00 esclusi oneri fiscali (se dovuti);

4. L'Amministrazione si riserva la possibilità di erogare acconti del budget di gestione su richiesta motivata del concessionario e previa esibizione del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute. La valutazione dell'importo dell'acconto sarà definito dalla Giunta Comunale e non potrà essere superiore al 50% dell'importo complessivo del budget annuo.

5. In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto economico/finanziario o di presentazione incompleta dello stesso, il Concedente non corrisponderà il budget di gestione dovuto, sino alla regolarizzazione secondo quanto prescritto.

6. Oltre al supporto finanziario di cui ai commi precedenti, il Comune si riserva, altresì, di concorrere, se necessario, alla gestione, mediante l'assunzione diretta di costi di esercizio, nella misura da stabilirsi con apposito provvedimento.

ART. 10 TRACCIABILITA' PAGAMENTI

1. L'erogazione del budget di gestione sarà effettuato presso il Tesoriere del Comune sul conto corrente dedicato, acceso presso..... , Codice Iban:; la persona delegata ad operare sul conto corrente sopracitato in nome e per conto della concessionaria è il Sig.
2. La concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi alla concessione.
3. Qualora la concessionaria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto e, quindi, quando le transazioni sono state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente comma 1, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie delle strutture di cui al Piano di Conduzione allegato all'offerta e debitamente sottoscritto per accettazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate.

Art. 12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. La manutenzione straordinaria degli impianti è a totale carico del Comune e comprende a titolo esemplificativo quanto segue:
 - tutti i lavori inerenti ad interventi per rifacimento o ristrutturazione di opere murarie, di intonaco, sia esterne che interne agli spogliatoi e servizi;
 - interventi per la sostituzione o riparazione di reti fognarie o di scarico, di tubazioni e cavi interrati o inseriti all'interno di pareti o pavimenti;
 - acquisto di attrezzature inerenti le attività sportive svolte nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uopo annualmente assegnate dall'Amministrazione.;
 - interventi per la sostituzione o rifacimento di infissi, finestre e porte;
2. Il concessionario può essere autorizzato a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria il cui importo non superi € 10.000,00. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da una relazione tecnica e da un dettagliato preventivo di spesa. La Giunta Comunale autorizza la

realizzazione dei lavori da parte del concessionario, previa acquisizione del parere tecnico sull'idoneità dei lavori e sulla congruità del prezzo da parte dell'ufficio tecnico comunale ed in presenza di disponibilità di bilancio. La liquidazione dell'importo autorizzato verrà effettuata una volta ultimati i lavori da parte del concessionario, dietro presentazione di apposita rendicontazione e di documentazione attestante la spesa ad avvenuto accertamento di regolare esecuzione degli stessi a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 13- RISERVA DI CONTROLLO

1. Il Concedente ha ampia facoltà di vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che lo stesso non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi. La funzione di vigilanza si realizza mediante l'esercizio di un'attività preventiva di direzione ed attraverso interventi successivi volti a sindacare l'operato del concessionario, sia sotto il profilo organizzativo che esecutivo. A tal fine il Concedente, tramite i propri referenti, procede a visite di controllo quadrimestrali.
2. Il Concessionario è tenuto a fornire al Concedente in sede di controllo la più ampia collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari, esibendo la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.
3. L'esito dei controlli può costituire avvio della procedura per l'applicazione delle penali di cui all'art 15.

Art. 14- REFERENTI

Referenti per il Concessionario sono il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale a cui il gestore si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, e per qualsiasi problema di natura tecnica e manutentiva relativo all'impianto. Il Concessionario dovrà indicare il proprio o i propri referenti.

ART. 15 – PENALI

1. Ogni inadempimento del Concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a cinque giorni, per presentare eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni.
2. Decorso il termine assegnato senza che il Concessionario si sia avvalso della facoltà del contraddittorio o valutato ingiustificato l'inadempimento occorso, è applicata una penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Il Concedente si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o

trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente con spese a carico del Concessionario. La reiterazione degli inadempimenti e/o la pluralità degli inadempimenti è un elemento di gravità.

2. L'eventuale rifusione spese, eventuale risarcimento danni o applicazione di penalità verranno rifuise anche mediante applicazione di una ritenuta sul B.d.G.

3. Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancata effettuazione o carenze nella pulizia dei locali: da € 50,00 a € 300,00;
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria: da € 100,00 ad € 500,00, in rapporto alla gravità attestata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento di tariffe: € 100,00 per ogni inadempimento contestato;
- utilizzo della struttura non autorizzato dal Concedente: minimo € 100,00 a crescere in relazione ai tempi e tipologia di utilizzo;
- modifiche alla struttura e/o agli impianti non autorizzati dal Concedente: minimo € 100,00 a crescere in relazione ai tempi e tipologia.

Art. 16 – OMOLOGAZIONI

1. Il concessionario dovrà provvedere a tutte le necessarie omologazioni in proprio o attraverso le Federazioni o Comitati.

ART. 17 – PERSONALE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il concessionario è obbligato all'incondizionato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e smi.
2. Il concessionario è obbligato nei confronti del proprio personale (collaboratori - volontari e non - ed altro personale cui si avvale per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione), ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi in materia.
3. Il personale impiegato dal concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo ai servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti si troverà ad entrare in contatto.
4. Il concedente potrà a suo insindacabile giudizio, chiedere l'allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta non irreprensibile.
5. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del concedente e di ogni indennizzo.
6. Il concedente si riserva di effettuare delle verifiche e di chiedere al concessionario di

documentare a che titolo egli si avvale del personale con cui il concessionario svolge i servizi oggetto della presente concessione.

ART. 18 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale o di altre persone presenti nell'impianto a vario titolo a seconda delle mansioni assunte e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Art. 19- OBBLIGHI GESTIONALI ULTERIORI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

Ogni determinazione in ordine ad eventuali richieste di utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle proprie cui è destinato l'impianto è di competenza del Comune Concedente, che ne valuterà l'opportunità in accordo con il concessionario medesimo; il costo per l'utilizzo dell'impianto sarà quantificato con l'applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'utilizzo, approvate dall'Ente a mezzo di atto deliberativo. I relativi introiti saranno a favore del Concessionario e inseriti nel rendiconto per la determinazione del c.d. "Budget di gestione".

Il concessionario è obbligato a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.

Il Concedente non risponde di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa RCT verso terzi e prestatori d'opera, in funzione dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività, il cui massimale sarà pari almeno ad € 1.000.000,00. Detta polizza di assicurazione dovrà stabilire che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente al Comune di Castelmasa;

ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda il massimale coperto dalla suindicata polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copia della polizza dovrà essere depositata presso gli Uffici preposti del Comune e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Il concessionario ha pertanto, trasmesso al Concedente copia delle seguenti polizze:

- responsabilità civile verso terzi n. _____ emessa in data _____ dalla società/compagnia assicuratrice _____, per l'importo assicurato di € _____.
- garanzia definitiva n. _____ emessa in data _____ dalla società/compagnia assicuratrice _____, per l'importo di € _____ (pari al 10% del valore della presente concessione). Tale cauzione verrà svincolata solo dopo la cessazione della concessione e la constatazione, da parte della Amministrazione Comunale, dello stato del complesso e della eventuale manutenzione ordinaria da parte del Gestore.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere la presente concessione-contratto e/o di sub concedere, anche parzialmente, a terzi la gestione degli impianti sportivi, pena la declaratoria di decadenza, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 21 – DECADENZA

1. La concessione è dichiarata decaduta dal concedente per reiterati inadempimenti, contestati secondo le previsioni del precedente art. 15 e riguardanti, a titolo esemplificativo:

- carenze nella conduzione tecnica e funzionale dell'impianto;
- manutenzione ordinaria e interventi di messa in sicurezza non eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dall'ufficio tecnico comunale;

2. La decadenza comporta la risoluzione del rapporto concessorio con tutte le conseguenze che ne derivano.

ART. 22– RECESSO

1. Il recesso unilaterale dalla presente convenzione è consentito ad entrambe le parti, ai sensi dell'art. 1373 del C. C., con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi;

2. Nel caso di recesso da parte del concedente, nulla potrà essere reclamato dal concessionario a titolo di indennizzo o risarcimento danni.

Art. 23 – CONTROVERSIE

1. Le parti tenteranno di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse derivare dal rapporto concessorio. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita, con esclusione di intervento arbitrale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salva la giurisdizione

dell'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Rovigo, per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle relative ai rapporti individuali di utenza.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, il concessionario con l'aggiudicazione della concessione e la presa in consegna della struttura, se anteriori alla sottoscrizione del contratto, è designato "responsabile esterno" del trattamento dei dati acquisiti per conto del concedente o dallo stesso messi a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, salvo facoltà del concessionario di indicare il nominativo di uno o più responsabili del trattamento che rispondano ai requisiti di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/03, all'uopo nominato/i. Il/i Responsabile/i devono attenersi ai compiti ed istruzioni previsti nella convenzione ed quelli eventualmente successivamente impartiti dal Comune di Castelmasa in adempimento alla normativa in materia di privacy. In particolare è dovuta l'informativa privacy nei confronti degli utilizzatori nell'ambito della gestione degli spazi a cura diretta del concessionario. E' fatto espresso divieto al concessionario di costituire banche dati relative agli utilizzatori dell'impianto. In sede di assegnazione dell'utilizzo all'impianto curata direttamente dal concessionario, i dati del richiedente l'utilizzo dovranno essere pertinenti e limitati come prescritto D. Lgs. 196/03.

Art. 25 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

1. Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, informa il concessionario che tratterà i dati conferiti relativi al concessionario e da questi conferiti nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio ivi disciplinato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è il Sig. Manfredi Stefano Responsabile del trattamento per conto del Comune di Castelmasa cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. I dati verranno trattati anche informaticamente dagli incaricati e saranno oggetto di comunicazione e/o pubblicazione unicamente nell'ambito delle normative e degli obblighi di legge che prevedono il relativo trattamento (es. L. 241/90, D.Lgs 267/00).

Art. 26 - NORME FINALI VARIE

1. OBBLIGATORIETA' DEI PIANI E DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI OFFERTI.

I piani e gli altri elementi qualitativi e quantitativi offerti dal Concessionario in sede di offerta tecnica costituiscono obblighi del Concessionario nell'adempimento della presente convenzione e s'intendono qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.

2. INTERVENUTE MODIFICHE DI LEGGE

In caso di intervenute modifiche di legge nel periodo di durata della presente concessione in materia di gestione della sicurezza, di adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 successive modifiche e integrazioni, ed in generale in tutti i campi che possono interessare sicurezza e incolumità dei frequentatori, utilizzatori e operatori degli impianti, il concessionario ha l'obbligo di adottare gli adeguamenti necessari per garantire il rispetto delle norme.

3. CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I cambiamenti della struttura organizzativa del concessionario (fusioni, scissioni, incorporazioni etc.) dovranno essere comunicati al concedente entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi; in tali evenienze il rapporto di concessione proseguirà automaticamente fino alla sua naturale scadenza, con l'eventuale nuova e/o diversa denominazione del concessionario, fatto salvo il diritto del concedente di recedere anticipatamente dal contratto di concessione.

3. ACCESSO AGLI ATTI

Sussiste il diritto di accesso nei confronti degli atti del concessionario (artt. 22 e s. Legge 241/90) esercitabile tramite il concedente.

4. REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi compresa la sua eventuale registrazione, saranno compensate equamente tra l'Associazione e il Comune;

La presente convenzione costituisce scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso a mente dell'art. 2 - Parte Seconda - della Tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Art. 27- NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione di concessione verrà fatto di volta in volta, riferimento alle norme di legge vigenti, al Codice Civile, al D.lgs. 50/2016, al vigente Regolamento comunale degli impianti sportivi nonché all'offerta tecnica ed economica presentate dal concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

PER IL COMUNE